

Ente Parco Nazionale Abruzzo Lazio e Molise  
[info.parcoabruzzo@pec.it](mailto:info.parcoabruzzo@pec.it)

p.c.  
[segreteria.direttore@parcoabruzzo.it](mailto:segreteria.direttore@parcoabruzzo.it)  
[presidente@parcoabruzzo.it](mailto:presidente@parcoabruzzo.it)  
[cinzia.sulli@parcoabruzzo.it](mailto:cinzia.sulli@parcoabruzzo.it)

Regione Abruzzo  
Dipartimento Territorio - Ambiente  
Servizio Valutazioni Ambientali  
[dpc002@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc002@pec.regione.abruzzo.it)

Regione Molise  
II° Dipartimento – Risorse finanziarie,  
Valorizzazione ambiente e risorse naturali, Sistema  
regionale e autonomie locali  
*Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali*  
IV° Dipartimento – Governo del territorio  
*Servizio Pianificazione e gestione territoriale e  
paesaggistica –*  
[regionemolise@cert.regione.molise.it](mailto:regionemolise@cert.regione.molise.it)

Regione Lazio  
Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la  
Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica  
Area Autorizzazioni Paesaggistiche e VAS

**OGGETTO:** Pronuncia di valutazione di incidenza ai sensi del DPR n. 357/1997 e s.m.i. sul Piano del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise (el. prog. 483/2022)

VISTO il Regolamento Regionale (RR) 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i. e in particolare l'art. 2 relativo alle attività di indirizzo e attività di gestione;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) n. 1048 del 30/12/2020 con cui è stato conferito al Dott. Vito Consoli l'incarico di Direttore della Direzione regionale Capitale naturale, parchi e aree protette;

VISTO il RR 10 agosto 2021, n. 15, che modifica la denominazione della Direzione regionale Capitale naturale, parchi e aree protette in Direzione regionale Ambiente;

VISTA la Determinazione n. G10743 del 15/09/2021 della Direzione regionale Ambiente con cui viene istituita l'Area Protezione e Gestione della Biodiversità, tra le cui competenze è previsto che “*coordina e gestisce le procedure di Valutazione di incidenza*”;

VISTO l'Atto di organizzazione n. G11221 del 21/09/2021 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente dell'Area Protezione e Gestione della Biodiversità all'Arch. Fabio Bisogni;



## REGIONE LAZIO

VISTE le Direttive Comunitarie 79/409/CEE “Uccelli” del 2 aprile 1979, sostituita dalla Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e 92/43/CEE “Habitat” del 21 maggio 1992 con le quali viene costituita la rete ecologica europea “Natura 2000”, formata dai Siti d’Importanza Comunitaria (SIC) e dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS);

VISTO il comma 3 dell’art. 6 della Direttiva 92/43/CEE (Habitat) con cui si stabilisce che “[...] qualsiasi Piano o Progetto che possa avere incidenza significativa sul sito singolarmente o congiuntamente ad altri progetti forma oggetto di valutazione d’incidenza”;

VISTO il DPR 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. “Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” e in particolare l’articolo 5 che, tra le altre cose, stabilisce che “[...] i piani territoriali, urbanistici e di settore [...]” nonché “[...] gli interventi che possano avere incidenza significativa sul Sito singolarmente o congiuntamente ad altri interventi” sono oggetto di valutazione d’incidenza;

VISTO l’art. 15 del citato DPR che stabilisce che “il Corpo Forestale dello Stato, nell’ambito delle attribuzioni ad esso assegnate [...] e gli altri soggetti cui è affidata normativamente la vigilanza ambientale, esercitano le azioni di sorveglianza connesse all’applicazione del presente Regolamento”;

VISTO il Decreto legislativo (Dlgs) n. 177 del 19/08/2016 che attribuisce all’Arma dei Carabinieri le funzioni già esercitate dal Corpo Forestale dello Stato;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (DM) 17 ottobre 2007 e s.m.i. “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)”;

VISTO il Dlgs n. 121 del 07/07/2011 “Attuazione della Direttiva 99/2008/CE sulla tutela penale dell’ambiente” e in particolare quanto previsto nell’art. 1 che inserisce gli articoli 727-bis e 733-bis nel Codice Penale, relativi alla uccisione, cattura, prelievo, detenzione e distruzione o deterioramento di specie, habitat di specie o habitat naturali tutelati dalle Direttive citate;

VISTA la DGR n. 2146 del 19/03/1996 avente ad oggetto “Direttiva 92/43/CEE - Habitat: approvazione della lista dei siti con valori di importanza comunitaria del Lazio ai fini dell’inserimento nella rete ecologica europea Natura 2000”, con la quale viene approvata la lista dei Siti con valore d’importanza comunitaria nel Lazio ai fini dell’inserimento nella rete ecologica europea “Natura 2000”, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE “Habitat”;

VISTA la DGR n. 651 del 19/07/2005 avente ad oggetto “Direttive 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. DPR 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche ed integrazioni, di attuazione della Direttiva 92/43/CEE. Adozione delle delimitazioni dei proposti SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e delle ZPS (Zone di Protezione Speciale). Integrazione Deliberazione della Giunta Regionale 19 marzo 1996, n. 2146”;

VISTA la Determinazione del Direttore 21 gennaio 2009, n. 59, avente ad oggetto “Direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Presa d’atto della trasmissione alla Unione Europea della rettifica e della risoluzione di problematiche tecniche relative a Zone di Protezione Speciale (ZPS) del Lazio, adottate con deliberazione Giunta regionale nn. 696,697,698,699,700 e 701 del 26 settembre 2008”;

VISTO il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 19 giugno 2009, recante l’elenco delle Zone di Protezione Speciale, classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE, che include, per la Regione Lazio, le ZPS individuate con le D.G.R. 2146/1996, 651/2005, 697/08, 698/08, 699/08, 700/08, 701/08;

PRESO ATTO che con le suddette deliberazioni si identificano, tra le altre le ZSC IT6050018 “Cime del Massiccio della Meta” e IT6050020 “Val Canneto”, interessati dalla pianificazione in argomento;

VISTE la DGR n. 158 del 14/04/2016 relative all'adozione delle misure di Conservazione finalizzate alla designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Habitat) e del DPR n. 357/97 e s.m.i., dei SIC della provincia di Frosinone;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (DM) 06 dicembre 2016 "Designazione di una zona speciale di conservazione (ZSC) della regione biogeografica alpina, di una ZSC della regione biogeografica continentale e di 140 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Lazio, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357";

PRESO ATTO che con il sopracitato DM 06 dicembre 2016 i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) IT6050018 "Cime del Massiccio della Meta" e IT6050020 "Val Canneto", sono stati designati quali Zone Speciale di Conservazione (ZSC) della regione biogeografica mediterranea con gli obiettivi e le misure di conservazione generali e Sito-specifici adottati con DGR n. 158/2016;

VISTA la Legge regionale (LR) n. 7 del 22 ottobre 2018 "Disposizioni per la semplificazione e per lo sviluppo regionale" che all'art. 5 tra le altre cose modifica l'art. 38 della LR n. 29/1997 introducendo una sanzione amministrativa per l'esecuzione di interventi e opere in assenza o in difformità dalla valutazione di incidenza;

VISTA la DGR n. 534 del 04/08/2006 "Definizione degli interventi non soggetti alla procedura di Valutazione di Incidenza (V.I.)";

VISTA la DGR n. 64 del 29/01/2010 "Approvazione Linee guida per la procedura di Valutazione di Incidenza (D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 e s.m.i., art. 5)";

VISTA la LR n. 29/1997, così come modificata dalla LR n. 14/2021 (c.d. "Collegato ambientale") che all'art. 33 comma 3 bis dispone che nelle aree naturali protette e nei Siti della Rete Natura 2000 *"lo sgombero dei prodotti legnosi dal letto di caduta delle piante al punto di concentrazione deve essere effettuato mediante muli e il materiale trasportato a soma qualora vi sia il rischio che le ruote dei mezzi meccanici o le sezioni dei tronchi o il fascio degli stessi producano danni al sottobosco"*;

VISTO il R.R. 2010, n. 1. Modifiche al regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 7 (Regolamento di attuazione dell'articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39. Norme in materia di gestione delle risorse forestali).

VISTA l'istanza di Valutazione di Incidenza del Parco Nazionale Abruzzo, Lazio e Molise prot. n. 11101 del 11/08/2022 acquisita al protocollo regionale nella medesima data con n. 790201;

PRESO ATTO degli elaborati di Piano, di cui si elencano quelli giudicati significativi:

- Studio di incidenza
- Relazione Generale;
- Norme Tecniche di Attuazione
- Regolamento;
- Elaborati grafici di Piano.

VERIFICATO dall'analisi degli elaborati trasmessi che il Piano interessa, relativamente alla Rete Natura 2000 di competenza della Regione Lazio, la ZSC IT6050018 "Cime dei Monti della Meta" per ca. 2541 Ha e la ZSC IT6050020 "Val Canneto" per ca. 990 Ha;

PRESO ATTO che lo Studio di Incidenza conferma quanto riportato nel Formulario standard delle citate ZSC circa la presenza e consistenza degli habitat di interesse unionale e del loro livello di rappresentatività;

CONSIDERATO che per la ZSC IT6050018 "Cime dei Monti della Meta" gli habitat presenti sono quelli indicati con i codici 4090, 6110\*, 6170, 6230 e 8130, e di questi il miglior stato di conservazione e rappresentatività in termini di estensione è riferibile agli habitat cod. 6170, 6230 e 8130, e per la ZSC



IT6050020 "Val Canneto" l'habitat più significativo è quello indicato con il codice 9120\* esteso per ca. 405 ha;

CONSIDERATO che nei Formulari Standard di dette ZSC, è riportata la presenza di diverse specie animali di interesse unionale, per i quali gli ambienti forestali e quelli aperti dei prati e dei ghiaioni e le attività selvicolturali e di pascolo ad essi associate, costituiscono fattori determinanti per la loro conservazione;

RITENUTO di dover richiamare gli obblighi e i divieti di cui alla DGR 158/2016 relativi alle specie dei Formulari standard riferiti a dette ZSC, a cui attenersi nella definizione delle modalità di realizzazione degli interventi previsti nelle Schede Azione di cui all'Allegato n. 9 alla Relazione Generale di Piano;

CONSIDERATO che gli Obiettivi di Piano, come riportato nel Cap. 9 della Relazione Generale, sono 7 (Conservazione, Recupero, Educazione e Formazione, Ricerca, Promozione, Fruizione, Comunicazione), declinati in una serie di Azioni descritte nell'Allegato n. 9 (Schede Azioni) e raggruppati nelle seguenti tipologie: Interventi Attivi (IA), Regolamentazioni (RE), Incentivazioni (IN), Programmi di Monitoraggio e Ricerca (MR), Programmi Didattici e di Comunicazioni (PD), e che nel complesso sono finalizzate attraverso l'implementazione delle azioni previste dal Piano ad un miglioramento delle condizioni complessive degli habitat di interesse comunitario e delle specie floristiche e faunistiche;

RITENUTO che il Piano del Parco ha spiccate finalità di tutela ambientale e risultano coerenti gli Obiettivi generali, le Azioni e i criteri di organizzazione del territorio in Zone e relative Norme di Attuazione con le finalità di conservazione attribuite ai Siti della Rete Natura 2000 interferiti;

PRESO ATTO in particolare, che le aree del Parco ricadenti nel territorio laziale e individuate quali ZSC, sono entrambe attribuite secondo la zonizzazione proposta, alla Zona A, di massima tutela;

CONSIDERATO che il Piano individua una serie di "Aree Sensibili" (17) a cui ci si riferisce quali "aree di particolare importanza naturalistica sia dal punto di vista faunistico sia ambientale, tali da richiedere specifici interventi gestionali o di regolamentazione. Si tratta di aree che, a prescindere dalla zonazione, presentano emergenze faunistiche tali da dover richiedere, in alcuni periodi dell'anno, regolamentazioni particolari e una maggiore attività di sorveglianza. Queste aree sono state individuate sulla base delle conoscenze pregresse ed in particolare corrispondono a zone di alimentazione e svernamento dell'orso, aree di riproduzione per lupo, cervo, camoscio e a zone di nidificazione dell'aquila reale";

RITENUTO che dette Aree siano adeguatamente corrispondenti ad assicurare, tramite specifici interventi attivi o regolamentari, le specifiche esigenze ecologiche di habitat e specie, motivo di individuazione delle ZSC in argomento, e quindi direttamente connesse al mantenimento o miglioramento dello stato di conservazione delle stesse;

CONSIDERATO quanto indicato nel Manuale di interpretazione degli habitat della Direttiva (<http://vnr.unipg.it>) in riferimento all'habitat cod 9210\* "...tutte le faggete appenniniche possano rientrare in questo habitat anche se il Tasso e l'Agrifoglio sono presenti solo localmente, spesso a causa della gestione forestale che nel corso degli anni ha pesantemente sfavorito le due specie"

RITENUTO che quanto sopra espresso sia in particolare da applicarsi alle fustaie di Faggio appenniniche, che sono in buona parte di origine gamica e disetanee, o vecchi cedui in conversione;

CONSIDERATO quanto riportato relativamente alle previsioni sulla gestione delle Foreste di classe A (Boschi vetusti e Foreste da lasciare ad evoluzione naturale) e di classe B (Boschi in cui appare possibile effettuare interventi selvicolturali senza rischiare di compromettere i delicati equilibri che li governano);

RITENUTO che dette previsioni non siano in contrasto con gli obiettivi di conservazione degli habitat boscati presenti nelle ZSC cod IT6050018 e IT6050020;

CONSIDERATO quanto riportato nella documentazione oggetto di valutazione e riferita alla gestione delle aree pascolive e in particolare degli habitat cod. 6210\*, 6110\* e 6170, per i quali l'attività di pascolamento è fondamentale, e che il carico massimo ammissibile stimato è da ritenersi coerente con le esigenze di conservazione di detti habitat ;

VERIFICATO che il Piano ha recepito le Misure di Conservazione specifiche per le ZSC del territorio laziale di cui alla DGR 158/2016;



RITENUTO che dell'analisi di coerenza con le Misure di conservazione dei Siti Natura 2000 identificati dalle Deliberazioni regionali, i potenziali impatti previsti dal Piano del Parco su questi Siti sono da considerarsi positivi e che risultano particolarmente positive tutte le azioni che prevedono la regolamentazione dei pascoli e delle attività selvicolturali, nonché della fruizione e quelle riguardanti il monitoraggio delle specie e degli habitat;

RITENUTO pertanto di poter esprimere parere favorevole in quanto le previsioni del Piano non rischiano di compromettere la conservazione nel tempo di specie e habitat tutelati dai Siti Natura 2000 in argomento, ma di dover individuare alcune prescrizioni al fine assicurare una attuazione del Piano maggiormente corrispondente agli obiettivi di conservazione individuati nelle Misure di Conservazione sito specifiche;

## Tutto ciò premesso

sulla scorta della documentazione trasmessa, effettuata la procedura di valutazione d'incidenza ex art. 5 del DPR n. 357/1997 e s.m.i., fatti salvi i diritti di terzi, si esprime **parere favorevole** sul "Piano del Parco Nazionale Abruzzo, Lazio e Molise" nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. . Relativamente agli interventi selvicolturali, a tutela dei coleotteri xilofagi e in particolar modo *Rosalia alpina*, *Osmoderma eremita* e *Cerambix cerdo*, e dell'avifauna ad essi associata è fatto obbligo di rilasciare i fusti deperienti o morti in piedi di diametro superiore a 40 cm;
2. a tutela dell'habitat prioritario cod 9210\* "Faggete degli Appennini con *Taxus* e *Ilex*":
  - Divieto di taglio tutte le piante di Faggio aventi un diametro superiore o uguale a 60 cm;
  - E' vietato il taglio di piante di grande diametro di Faggio o altre specie che cadendo possano danneggiare esemplari di Tasso;
  - Obbligo di rilascio di un numero minimo di alberi ad invecchiamento indefinito pari a 2 per ettaro;
  - Il prelievo massimo nei diradamenti è pari al 20% della massa;
  - Le attività di taglio devono essere sospesi dal 15 aprile al 15 luglio nel caso di idoneità accertata da parte del Parco per la Balia dal collare (*Ficedula albicollis*) e/o per il Picchio dorsobianco (*Dendrocopos leucotos*); l'esbosco della legna può proseguire anche in tale periodo;
  - qualora sia accertata la presenza di siti di nidificazione di specie di rapaci di Direttiva, sia rispettata una fascia di rispetto attorno al nido di 10 m su cui non eseguire nessun intervento sulla vegetazione;
  - l'esbosco del legname dal letto di caduta alle aree di imposto da allestire lungo la viabilità, dovrà avvenire esclusivamente con l'ausilio di animali da soma;
  - i mezzi a motore per la movimentazione del legname potranno percorrere esclusivamente i tracciati preesistenti;
3. A tutela della specie *Canis lupus*: in caso di siti di presenza di tane, sospendere le operazioni di taglio nelle aree poste entro 500 m da esse;
4. A tutela della specie *Ursus arctos*: Divieto di effettuazione degli interventi selvicolturali in corrispondenza del periodo di iperfagia autunnale (1 ottobre – 30 novembre). b) Divieto di taglio e danneggiamento di eventuali esemplari di *Rhamnus alpina*; sono esclusi dal divieto gli interventi finalizzati al ripristino o al miglioramento dei ramneti;
5. Nelle operazioni di pulizia dei fontanili, laddove necessarie, operare con le seguenti modalità, a tutela delle specie di Anfibi *Bombina pachipus*, *Triturus carnifex* e *Salamandrina perspicillata*: a) Intervenire di massima nel periodo compreso tra il Ottobre e Dicembre; c) rimuovere il materiale depositatosi sul fondo avendo cura di lasciarne una parte; d) limitare l'asportazione della vegetazione acquatica alle parti morte delle piante, evitando di rimuovere gli apparati radicanti; f) Gli individui appartenenti alle specie di interesse rinvenute durante le operazioni di pulizia dovranno essere collocate temporaneamente in adeguati contenitori, e poi ricollocate nel fontanile di provenienza ad eccezione delle specie alloctone eventualmente rinvenute.



## REGIONE LAZIO

6. Nei siti Natura 2000 è evitata l'apertura di nuove piste forestali, e l'impiego di mezzi motorizzati dovrà avvenire solo laddove la viabilità già esistente lo consenta. Gli interventi sulla viabilità dovranno essere limitati alla sola manutenzione ordinaria, senza prevedere alcuna modifica delle caratteristiche della viabilità già esistente (lunghezza, larghezza, andamento plano-altimetrico, tipologia del fondo stradale). Per la realizzazione di nuova viabilità o interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità esistente dovrà essere predisposta idonea istanza di Valutazione d'Incidenza.

7. Relativamente alle attività zootecniche, in particolare alle modalità di conduzione del pascolo e alla definizione del carico massimo ammissibile, che non dovrà superare in ogni caso i valori indicati nella Tabella 6.I della Relazione Generale, si tenga nella massima considerazione il quadro conoscitivo aggiornato sullo status e distribuzione delle popolazioni di *Rupicapra pyrenaica ornata*, al fine di assicurare il maggior livello di coesistenza tra attività zootecniche e conservazione della specie;

8. Ogni eventuale intervento di tipo turistico-ricreativo, (vd. Interventi Attivi cod 02 e 04) dovrà essere assoggettato ad autonoma procedura di Valutazione di Incidenza.

Il presente parere viene rilasciato a norma dell'art. 5 del DPR n. 357/1997 e s.m.i., prescinde da qualsiasi norma e materia diverse da quelle assegnate in materia di Valutazione di Incidenza con la Determinazione regionale citata nelle premesse, ha validità sul territorio della Regione Lazio e non esime il proponente dall'acquisire eventuali ulteriori pareri, nulla-osta e autorizzazioni prescritti ai sensi della normativa vigente sulle specifiche materie.

L'Istruttore tecnico  
Luigi Dell'Anna

Il Dirigente  
Fabio Bisogni

Il Direttore Regionale  
Vito Consoli